detto allegato — vanno intesi nel senso che l'indice Bömer dello strutto raffinato va determinato unicamente col metodo, elaborato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, indicato nel ripetuto allegato.

3. In materia di attribuzione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine, spetta al giudice nazionale lo stabilire se faccia prova il controllo effettuato in un caso particolare, salvo restando quanto stabiliscono le norme comunitarie a proposito del momento e del metodo del controllo.

4. Le organizzazioni comuni dei mercati agricoli possono adempiere il loro compito solo se le norme ad esse relative vengono applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Nel procedimento 26-72

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» nella causa dinanzi ad esso pendente fra

NV Vereenigde Oliefabrieken (oleifici riuniti), già H. Spits & Zn. en H. de Haan & Zn., con sede in Rotterdam,

e

Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (ente pubblico per l'organizzazione delle attività economiche nel settore della margarina, dei grassi e degli oli), con sede all'Aia,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 1º dicembre 1969, n. 2403, «relativo alle condizioni particolari per quanto concerne l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine», e del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, «che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico»,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

In forza degli artt. 1, n. 1, e 15 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 1967, pag. 2283), all'esportazione nei paesi terzi dei prodotti contemplati dal regolamento — fra l'altro, strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (voce 15.01. A della tariffa doganale comune) — può essere concessa una restituzione, pari alla differenza tra i corsi o prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi esistenti nella Comunità.

La disciplina relativa alle restituzioni all' esportazione per i prodotti di cui al regolamento n. 121/67 è contenuta nel regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 177, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative all'attribuzione delle restituzioni all' esportazione e i criteri in base ai quali va fissato il loro importo (GU pag. 2614).

L'art. 1, n. 1, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, «che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico» (GU n. 314, pag. 9), precisa che, per la determinazione del tasso della restituzione, il giorno dell'esportazione è quello in cui la dogana accetta l'atto col quale il dichiarante manifesta la sua volontà di effettuare l'esportazione dei prodotti considerati, fruendo di una restituzione.

A termini del n. 2 dello stesso articolo, l'accettazione di tale atto vale come adempimento delle formalità doganali.

Secondo il n. 3, il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione è decisivo per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Nel regolamento 1° dicembre 1969, n. 2403, «relativo alle condizioni particolari per quanto concerne la concessione delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine» (GU n. L 303, pag. 6), la Commissione ha previsto condizioni complementari al fine di riservare la restituzione ai soli prodotti che, nella forma in cui sono esportati, possiedono determinati requisiti qualitativi in fatto di composizione, preparazione e confezione.

Secondo l'art. 1, n. 1, di questo regolamento, fatte salve le altre disposizioni dei regolamenti comunitari, ed in particolare quelle del regolamento n. 1041/67/CEE, la restituzione è attribuita unicamente sui prodotti elencati all'allegato I

a) che rispondono ai requisiti di cui al suddetto allegato I, e
b) per i quali l'esportatore, al momento dell'adempimento delle formalità doganali ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1041/67, dichiara per iscritto che ricorre il presupposto di cui al punto a).

Per i prodotti compresi nella sottovoce doganale 15.01.A.II a (strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari), l'allegato I del regolamento n. 2403/69 indica come presupposto il minimo di 73 per l'indice «Bömer».

L'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento precisa che il controllo, per sondaggio, del rispetto delle condizioni enunciate all'art. 1 consiste:

a) in un esame organolettico, e
b) in analisi fisiche e chimiche effettuate secondo i metodi di cui all'allegato II.

Tale allegato dispone che i metodi di analisi sono quelli validi il giorno dell' entrata in vigore del regolamento e precisa, per quanto riguarda l'indice Bömer, che questo va determinato secondo il metodo all'etere dietilico oppure secondo il metodo dell'acetone (fonte: ISO/ TC 34/SC 6/WG 3/N 73).

Il 18 giugno 1970, la ditta Stern en Spierenburg NV, affiliata della NV Vereenigde Oliefabrieken, con sede in Rotterdam, dichiarava per l'esportazione una partita di 100 698 kg di strutto di maiale raffinato, confezionato in 6 000 latte, indicando sull'apposito modulo: «strutto raffinato — restituzione del prelievo agricolo — voce doganale 15.01 A II a — possiede i requisiti di qualità contemplati dall'allegato I del regolamento CEE n. 2403/69».

La merce, destinata alla Bolivia, lasciava il territorio geografico dei Paesi Bassi il 10 luglio 1970.

Di detta partita, il «Rijkstoezicht op de Bereiding van Eetbaar Vet» (ufficio di sorveglianza sulla preparazione del grasso commestibile) prelevava, durante l'inscatolamento, vari campioni e, dopo averne tratto un campione medio, faceva analizzare quest'ultimo dal «Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek» (Istituto centrale di analisi per le derrate alimentari) di Zeist, secondo il metodo dell'etere, come prescritto dalla Farmacopea olandese (norma olandese 1046/III/ X), onde stabilirne l'indice Bömer; questo risultava essere di 74,3.

Il 18 giugno 1970, data della dichiarazione per l'esportazione, la dogana olandese prelevava un campione (2 latte) della stessa partita e lo faceva analizzare dalla «Rijkszuivelstation» (Stazione latticini) di Leiden; una prima analisi dava un indice Bömer di 72,2 e una seconda di 72,5.

Con lettere 5 ottobre e 27 novembre 1970, la NV Vereenigde Oliefabrieken chiedeva alla Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën di versarle la restituzione.

Con provvedimento 17 dicembre 1970, confermato il 2 febbraio 1971 — in seguito ai reclami presentati dall'attrice in data 21 e 29 dicembre 1970 e 6 gennaio 1971 — la Produktschap rifiutava il pagamento della restituzione adducendo che l'indice Bömer era di 72,5, per la qual cosa la merce non rispondeva a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento n. 2403/69 (indice Bömer: minimo 73).

Il 1° marzo 1971, la controversia è stata portata dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, il quale ha deciso, con ordinanza 9 maggio 1972, di sospendere il procedimento fino a che questa Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 2 del regolamento CEE n. 2403/69, in relazione all'art. 1 del regolamento CEE n. 1041/67 — ed eventualmente ad altre norme di diritto comunitario — vada inteso nel senso che il controllo di cui a detto art. 2 può essere effettuato unicamente su campioni prelevati il giorno indicato nell'art. 1 del regolamento 1041/67, ovvero che tale controllo può essere effettuato anche su campioni prelevati qualche tempo prima.
2. Se l'art. 2, n. 1, del regolamento CEE n. 2403/69, in relazione all'allegato II dello stesso, punto 1 — ivi compresa la nota a piè di pagina — vada inteso nel senso che, per determinare l'indice Bömer dello strutto di maiale raffinato, si deve seguire il metodo designato, al detto punto 1, come ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73.
3. Se si possa considerare come controllo per sondaggio, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento testé menzionato, l'analisi condotta sul contenuto di due latte, quando si tratta di determinare l'indice Bömer di una partita di strutto di maiale raffinato, del peso netto di kg 100 698, confezionato in 6 000 latte.
4. Se il ripetuto art. 2, n. 1, vada inteso nel senso che, per determinare l'indice Bömer, si deve esclusivamente tener conto del risultato dell'analisi condotta in seguito ad un controllo per son-

daggio come ivi stabilito, ovvero si possa anche — o esclusivamente — tener conto del risultato di un'analisi rispondente a quanto ivi stabilito, salvo il fatto ch'essa non è stata condotta su campioni prelevati per sondaggio, bensì sulla media di un gran numero di campioni via via prelevati dalla partita di cui trattasi.

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 10 maggio 1972.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, il 14 luglio 1972, il governo del Regno dei Paesi Bassi, il 25 luglio, e la Commissione delle Comunità europee, il 27 luglio.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Commissione delle Comunità europee ha presentato le sue osservazioni orali ed ha risposto ai quesiti postile dalla Corte all'udienza del 28 settembre 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1972.

Nel procedimento dinanzi alla Corte, l'attrice nella causa principale era rappresentata dall'avv. Ina H. Wildeboer, del foro di Rotterdam, il governo del Regno dei Paesi Bassi dal sig. E. L. C. Schiff, segretario generale del ministero per gli affari esteri, la Commissione dai suoi consiglieri giuridici sigg. J. H. J. Bourgeois e P. Kalbe.

II — Osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni scritte e orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:

A — Sulla ricevibilità

La *Commissione delle Comunità europee* manifesta dei dubbi circa la ricevibilità delle questioni che costituiscono oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale, dato che le questioni nn. 3 e 4 in particolare non vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, ma piuttosto su circostanze di fatto e sull'applicazione del diritto nel caso singolo.

B — Nel merito

1. *In quale momento vadano prelevati i campioni (prima questione)*

La *NV Vereenigde Oliefabrieken*, attrice nella causa principale, rileva che il fatto che l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1041/67 abbia riguardo, per la determinazione della natura e delle caratteristiche delle merci esportate, al giorno dell'esportazione, cioè al giorno dell'adempimento delle formalità doganali, non implica affatto che i campioni vadano sempre prelevati in detto giorno.

L'indice Bömer di una partita di strutto è invariabile: la sua determinazione non dipende dal momento in cui il campione è stato prelevato. Qualora, come nella fattispecie, il campione, correttamente prelevato qualche giorno prima, sia effettivamente rappresentativo, il risultato dell'analisi si può senz'altro riferire al giorno dell'esportazione.

Il *governo olandese* osserva che l'art. 1 del regolamento n. 1041/67 stabilisce solo che, ai fini delle restituzioni all'esportazione, la quantità, la natura e le caratteristiche della merce esportata vanno determinate con riguardo al giorno in cui la dichiarazione d'esportazione è stata accettata dall'ufficio competente; il regolamento non precisa affatto il modo in cui l'ufficio deve procedere a tale determinazione. Spetta quindi agli Stati membri il provvedere in proposito.

Qualora, a norma delle leggi nazionali, si debbano prelevare dei campioni, ha scarso rilievo il fatto che il prelievo e l'analisi abbiano avuto luogo prima o dopo il giorno dell'esportazione: i risultati dell'analisi vanno sempre riferiti a tale giorno. Sono quindi decisive le caratteristiche che la merce, secondo ogni verosimiglianza, possedeva nel giorno in cui la dogana ha accettato l'atto con cui il dichiarante manifesta la volontà di proce-

dere all'esportazione delle merci fruendo della restituzione.

Il regolamento n. 2403/69 non ha innovato nulla in proposito. L'art. 1 pone un' ulteriore condizione per l'attribuzione della restituzione: l'esportatore deve dichiarare per iscritto che le merci possiedono i requisiti stabiliti dal regolamento. L'art. 2 contiene delle istruzioni tecniche circa il modo in cui vanno condotti gli esami e le analisi e precisa che il controllo va effettuato per sondaggio. Queste istruzioni mirano a garantire l'uniformità dei metodi di controllo nell'intera Comunità. La norma secondo cui si deve procedere per sondaggio stabilisce un requisito minimo e non esclude affatto indagini più approfondite; nulla è detto circa il momento in cui il controllo va effettuato.

Per le merci le cui caratteristiche possono mutare col tempo, ad esempio le derrate alimentari deperibili, il controllo per sondaggio e l'esame dei campioni deve evidentemente aver luogo in un giorno il più possibile vicino a quello dell'esportazione; per le merci — come quelle di cui trattasi — le cui caratteristiche non mutano, nulla vieta che i controlli vengano effettuati qualche tempo prima purché, naturalmente, sia certo che il campione è stato prelevato dalla partita che s'intende esportare.

La *Commissione* constata che il diritto comunitario non fissa espressamente il momento in cui va effettuato il controllo per sondaggio e che la norma ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73, cui esso si richiama, non precisa il metodo da adottarsi per prelevare i campioni.

In tale situazione, spetta dunque ancora agli Stati membri l'accertare se le merci da esportare possiedano i requisiti occorrenti per aver diritto alle restituzioni, come pure il determinare il momento in cui vanno prelevati i campioni. L'amministrazione o i giudici degli Stati membri devono decidere di volta in volta — si tratta quindi di una questione di fatto — se il metodo adottato per prelevare i campioni sia idoneo allo scopo.

Gli Stati membri non sono tuttavia assolutamente liberi in proposito. La natura della causa, come pure la lettera e lo spirito delle disposizioni di cui trattasi rendono opportune le seguenti considerazioni:

— Dato che, ai fini delle restituzioni, sono decisive la natura e le caratteristiche della merce nel giorno dell' esportazione, i campioni vanno prelevati in modo che sia possibile determinare con certezza le caratteristiche ch'essa aveva in detto giorno.
Questa condizione è soddisfatta, in primo luogo, se i campioni vengono prelevati all'atto dell'adempimento delle formalità doganali; i campioni prelevati qualche tempo prima non sempre permettono di determinare con esattezza le caratteristiche della merce esportata. Più aumenta l'intervallo di tempo, più le caratteristiche iniziali della merce analizzata rischiano di alterarsi a causa della composizione della merce stessa o dell'immagazzinamento; per contro, più il momento in cui è stato effettuato il prelievo è vicino al giorno dell'esportazione, più diminuisce il rischio di discrepanze.

— Posto che la restituzione spetta solo per le merci effettivamente esportate e che possiedono determinate caratteristiche, è di fondamentale importanza che le merci sottoposte ad analisi siano conformi a quelle esportate. I campioni vanno quindi prelevati in modo tale da non lasciare alcun dubbio in proposito. Non vi può essere alcun dubbio quando il campione è prelevato dallo stesso ufficio doganale, al momento dell'adempimento delle formalità d'esportazione. Viceversa, se i campioni sono prelevati in un altro momento presso l'impresa produttrice, in occasione di controlli sulle derrate alimentari, ovvero dallo stesso produttore, è difficile avere una certezza assoluta.

2. *Il metodo di analisi (seconda questione)*

La *NV Vereenigde Oliefabrieken* rileva che l'allegato II del regolamento n.

2403/69, benché contempli esclusivamente, per la determinazione dell'indice Bömer, il metodo all'etere o dell'acetone, menziona il metodo ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73 come semplice fonte, non già come unico ammesso.
Ciò risulta dallo stesso allegato, il quale precisa il modo in cui vanno determinate altre caratteristiche ivi elencate. Si aggiunga che ancor oggi detto metodo non è stato adottato ufficialmente, ma si trova allo stato di progetto di raccomandazione.
Il *governo olandese* è del parere che il metodo in questione è il solo ammesso dai regolamenti comunitari.
Le *Commissione* osserva che una norma la quale stabilisce i requisiti di qualità necessari per aver diritto alla restituzione perderebbe gran parte del suo valore qualora gli Stati membri non accertassero nello stesso modo se tali requisiti sussistano e qualora non fosse certo che l'analisi della stessa merce darà gli stessi risultati, nello stesso momento, nell'intera Comunità. Dato che l'indice Bömer è difficile da determinare e che i risultati dipendono in ampia misura dal metodo seguito, l'allegato II del regolamento n. 2403/69 prescrive dei metodi uniformi, da applicarsi in tutti gli Stati membri. Per ragioni pratiche, si è preferito valersi, anche nell'ambito comunitario, dei metodi d'analisi già messi a punto, sul piano internazionale, a cura dell'ISO (International Organization for Standardization) e richiamarsi all'afferente documento da questo elaborato.
Posto che in quel momento i metodi d'analisi per calcolare l'indice Bömer non erano ancora stati adottati né pubblicati dall'ISO sotto forma di raccomandazione ufficiale, la Commissione ha dovuto limitarsi ad un richiamo al documento nel quale la competente commissione dell'ISO descrive detti metodi in via definitiva. Onde evitare che le eventuali successive modifiche apportate dall' ISO passino automaticamente nel diritto comunitario, una nota dell'allegato II del regolamento n. 2403/69 indica espressamente che i metodi di analisi sono «quelli validi il giorno d'entrata in vigore del presente regolamento».
L'art. 2, n. 1, lett. b), di detto regolamento non lascia alcun dubbio circa il fatto che il diritto alla restituzione può fondarsi unicamente sui metodi prescritti e che i risultati ottenuti con qualsiasi altro metodo non fanno prova. Sul piano pratico, è irrilevante che venga fatto richiamo ad un documento dell'ISO piuttosto che a dei metodi pubblicati sotto forma di raccomandazione: il documento indicato descrive i metodi prescritti in modo non meno particolareggiato e definitivo di una raccomandazione.

3. Le dimensioni del campione (terza questione)

La *NV Vereenigde Oliefabrieken* rileva che il metodo ISO — ancora allo stato di progetto — dovrebbe contenere fra l'altro delle norme relative al numero di campioni da prelevare ed al modo in cui va effettuato il prelievo; il progetto di raccomandazione, nello stato attuale, è quindi inutilizzabile nel caso concreto.
Il controllo va effettuato per sondaggio. Sono possibili due interpretazioni:

— Non è necessario controllare ciascuna partita dichiarata per l'esportazione, bensì è sufficiente controllarne qualcuna; il controllo va effettuato su un campione rappresentativo.
— Lo stesso campione va costituito mediante sondaggio; si deve comunque trattare di un campione rappresentativo.

Un campione di due scatole, prelevato su una partita di 6 000 scatole (0,033 %), non si può considerare rappresentativo, e non può quindi costituire il fondamento di un controllo attendibile.
Il *governo olandese* è del parere che l'art. 2 del regolamento n. 2403/69 non modifica affatto la posizione giuridica dell'esportatore nei confronti dell'organo incaricato di corrispondergli la restituzione; se vengono effettuati uno o più controlli diversi da quello contemplato dal regolamento, ciò non può risolversi nell'attribuzione ingiustificata di restituzioni; così pure, la questione del se una

restituzione sia stata legittimamente negata è una questione di puro fatto.

La circostanza che sia prescritto il controllo per sondaggio non può impedire all'interessato di provare, in caso di contestazione, che la partita possiede i prescritti requisiti. Così pure, la mancanza di qualsiasi disposizione circa l'ampiezza dei controlli e le relative conseguenze dimostrano che le norme comunitarie non intendono sostituirsi all'ampio complesso di norme nazionali in materia di controlli e di prove.

La *Commissione* ritiene che, dato che tutte le merci per le quali viene chiesta la restituzione devono possedere i prescritti requisiti di qualità, i campioni devono essere tali che dalla loro analisi si possano trarre dati attendibili circa le caratteristiche dell'intera partita.

D'altro canto, si deve tener conto del fatto che le scatole di strutto dalle quali vengono prelevati dei campioni vanno aperte e che esse non potranno probabilmente essere più esportate né messe in commercio. Inoltre, i metodi di analisi prescritti sono piuttosto costosi. È questo il motivo per cui il campione deve limitarsi a qualche scatola e l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2403/69 autorizza il controllo per sondaggio.

Del resto, l'ampiezza del campione dipende, in larga misura, dalla natura delle merci e dal modo in cui sono spedite ed esportate.

Se l'ufficio doganale ha motivo di ritenere — in base soprattutto a quanto dichiarato dall'esportatore — che le merci di una determinata partita non hanno caratteristiche uniformi, non si può ritenere sufficiente il prelievo di due soli campioni su una partita del peso netto complessivo di kg 100 698.

Per converso, se la partita da esportare è composta di merci aventi le stesse caratteristiche e provenienti dallo stesso produttore, ed inoltre si tratta di un articolo che, come lo strutto, non si mescola né si scinde nei vari componenti dopo essere stato prodotto ed il cui grado di acidità ed altre caratteristiche chimiche non possono — grazie alla confezione in scatole ermeticamente chiuse — variare notevolmente col tempo, si può ritenere sufficiente l'analisi di qualche scatola soltanto.

La questione del se il campione sia sufficientemente rappresentativo è una questione di fatto, riguardante l'applicazione del diritto nel caso concreto, ed è di competenza degli uffici doganali o, eventualmente, dei giudici nazionali.

4. La natura del campione da analizzare (quarta questione)

La *NV Vereenigde Oliefabrieken* sostiene che, nel caso che il campione stesso vada prelevato mediante sondaggio, il campione che rappresenta la media di un gran numero di campioni prelevati in modo continuo va considerato come un campione ottenuto mediante numerosi sondaggi. Qualunque sistema sarebbe comunque migliore del semplice prelievo di due scatole su una partita di 6 000 scatole.

Tuttavia, il controllo andrebbe effettuato di tanto in tanto. L'espressione «per sondaggio», di cui all'art. 2 del regolamento n. 2403/69, si riferisce al controllo, non già al prelievo dei campioni.

Il *governo olandese* osserva che, a norma delle leggi vigenti in materia nei Paesi Bassi, l'esportatore può chiedere, all'atto del prelievo dei campioni, che venga prelevato ed esaminato un maggior numero di campioni, o che un certo numero di campioni in più venga conservato per un esame ulteriore, nel caso che il primo esame dia un esito negativo.

La *Commissione* sostiene che la questione del se i campioni prelevati vadano esaminati separatamente oppure si debba esaminare un campione medio risultante dai singoli prelievi va risolta tenendo conto della natura delle merci e dello stato nel quale vengono esportate.

Se si tratta di merci spedite alla rinfusa in grandi recipienti, è opportuno controllare le caratteristiche della partita esaminando un campione medio risultante da vari campioni separati (da prelevarsi in vari punti dello stesso recipien-

te), soprattutto se l'omogeneità della partita non è a priori manifesta.
Nella fattispecie, tuttavia, la merce non costituisce una partita complessiva e indistinta di strutto, con tutt'al più irrilevanti differenze di qualità in qualche punto; al contrario, si tratta di scatole separate, di guisa che il diritto alla restituzione sussiste solo per quelle che possiedono i prescritti requisiti. Stando così le cose, i campioni andavano esaminati separatamente, giacché un campione medio non avrebbe dato un'idea adeguata delle caratteristiche della merce contenuta nelle singole scatole.

In diritto

1 Con ordinanza 9 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 1972, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha chiesto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento delle Commissione 1° dicembre 1969 n. 2403 — relativo alle condizioni particolari per l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione di determinati prodotti nel settore delle carni suine (GU 1969, n. L 303, pag. 6) — in relazione al regolamento della Commissione 21 dicembre 1967 n. 1041 — riguardante le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle merci soggette ad un regime di prezzo unico (GU 1967, n. 314, pag. 9) — e ciò a proposito dei presupposti per l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione di strutto raffinato e dei metodi di controllo da adottarsi.

Sulla prima questione (momento del prelievo dei campioni)

2 Con la prima questione si chiede alla Corte se l'art. 2 del regolamento n. 2403/69 — in relazione all'art. 1 del regolamento n. 1041/67 ed eventualmente ad altre norme comunitarie — vada inteso nel senso che il controllo sui requisiti di qualità stabiliti da detto regolamento va effettuato esclusivamente su campioni prelevati il giorno dell'adempimento delle formalità doganali di esportazione, ovvero possa essere effettuato su campioni prelevati in precedenza.

3/5 L'art. 2 del regolamento n. 2403/69 non stabilisce espressamente in quale momento debba aver luogo il controllo delle merci, ai fini dell'attribuzione della restituzione. L'art. 1 dello stesso regolamento precisa invece che la restituzione va corrisposta solo se l'esportatore, «all'atto dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n.

1041/67 CEE dichiara per iscritto che le merci possiedono i requisiti stabiliti dal regolamento. A sua volta, l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1041/67 dispone che «il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione è decisivo per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato».

6/7 Queste disposizioni fanno escludere che il controllo effettuato prima dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione possa prevalere sul controllo compiuto all'atto della dichiarazione delle merci in dogana, il quale offre le migliori garanzie quanto alle caratteristiche della merce esportata ed all'esclusione di qualsiasi frode. La prima questione va quindi risolta nel senso che il controllo sui requisiti di qualità stabiliti dal regolamento n. 2403/69 va effettuato su un campione prelevato all'atto dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione.

Sulla seconda questione (metodo d'analisi)

8 Con la seconda questione si chiede se l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2403/69 e il punto 1 dell'allegato II dello stesso regolamento — in relazione alla nota che si trova alla fine di detto allegato — vadano intesi nel senso che l'*indice Bömer* dello strutto raffinato va determinato secondo il metodo elaborato dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) (ISO/TC/34/SC 6/WG 3/N 73).

9/12 A norma dell'art. 2 del regolamento n. 2403/69, il controllo sull'esistenza dei requisiti occorrenti per l'attribuzione della restituzione consiste, fra l'altro, «in analisi fisiche e chimiche effettuate secondo i metodi di cui all'allegato II». Ai sensi dell'allegato I dello stesso regolamento, la merce deve avere un *indice Bömer* minimo di 73. In forza dell'allegato II del regolamento, l'indice Bömer va determinato «secondo il metodo all'etere dietilico oppure secondo il metodo dell'acetone». Per il metodo di analisi si fa richiamo alla norma ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73.

13/14 Le norme di cui viene chiesta l'interpretazione hanno lo scopo di limitare la restituzione alle merci di buona qualità, di elevata purezza. Le organizzazioni comuni dei mercati agricoli, di cui il regolamento n. 2403/69 fa parte integrante, possono adempiere il loro compito solo se le norme ad esse relative vengono applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

15/16 La scelta, fatta nel regolamento, di un metodo di analisi determinato esclude quindi che si possano prendere in considerazione i risultati ottenuti con qualsiasi altro metodo. Questa conclusione è tanto più evidente in quanto, in base alle deduzioni delle parti, l'*indice Bömer* è difficile da determinare e il risultato delle analisi può variare notevolmente a seconda del metodo usato.

17 L'attrice nella causa principale sostiene che l'applicazione del metodo menzionato dal regolamento n. 2403/69 non è tassativamente prescritta, giacché il metodo dell'ISO indicato come «fonte» dall'allegato II, non sarebbe stato adottato ufficialmente ma si troverebbe ancora allo stadio di progetto di raccomandazione.

18/19 In quanto strumento di analisi fisica e chimica, il metodo elaborato dall'ISO è interamente determinato. Il fatto che non sia stato ancora definitivamente adottato dall'ISO stessa non osta a che la Commissione gli abbia attribuito sin d'ora carattere giuridicamente vincolante nell'ambito della Comunità.

20/21 Per quanto detto fin qui, si deve ritenere che l'uso esclusivo del metodo elaborato dall'ISO costituisce un preciso obbligo, non già una semplice raccomandazione. Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che, ai fini della restituzione, fa prova unicamente il metodo d'analisi indicato nell'allegato II del regolamento n. 2403/69.

Sulle questioni terza e quarta (metodo per prelevare i campioni)

22/23 Con la terza questione si chiede se l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2403/69 consenta di limitare a due sole latte su seimila il controllo per sondaggio dell'indice Bömer. Con la quarta questione si chiede inoltre se si debba interpretare l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2403/69 nel senso che si deve tener conto unicamente dei risultati del controllo per sondaggio, oppure si possa tener conto anche — o esclusivamente — dei risultati di un'analisi condotta a norma del regolamento, salvo il fatto ch'essa non è stata effettuata su campioni prelevati per sondaggio, bensì sulla media di un gran numero di campioni via via prelevati dalla partita di cui trattasi.

24/26 A norma dell'art. 1 del regolamento n. 2403/69 l'esportatore, per ottenere la restituzione, deve dichiarare per iscritto che le merci possiedono i requisiti sta-

biliti dal regolamento stesso. La veridicità di questa dichiarazione può essere valutata unicamente in base alle norme di qualità e coi metodi di analisi indicati negli allegati I e II. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento, la dichiarazione dell'esportatore dà luogo, da parte dell'autorità competente, ad un controllo «per sondaggio».

27 Salvo restando quanto stabiliscono le norme comunitarie a proposito del momento e del metodo del controllo, spetta unicamente al giudice nazionale lo stabilire se faccia prova il controllo effettuato in un caso particolare, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della confezione della merce, come pure della facoltà d'impugnazione (o di fornire la prova contraria) eventualmente concessa all'esportatore dalle leggi nazionali.

Sulle spese

28/29 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento della Commissione 1° dicembre 1969, n. 2403, relativo alle condizioni particolari per quanto concerne l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, e il regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico,
visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 9 maggio 1972, afferma per diritto:

1° **L'art. 2 del regolamento 1° dicembre 1969, n. 2403 — relativo alle condizioni particolari per quanto concerne l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine — in relazione all'art. 1 del regolamento 21 dicembre 1967, n. 1041 — che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico — va interpretato nel senso che il controllo dei requisiti di qualità stabiliti dal regolamento n. 2403/69 va effettuato su campioni prelevati all'atto dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione.**

2° **L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2403/69 e il punto 1 dell'allegato II dello stesso regolamento — in relazione alla nota che si trova alla fine di detto allegato — vanno intesi nel senso che l'indice Bömer dello strutto raffinato va determinato unicamente col metodo, elaborato dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione, indicato nel ripetuto allegato.**

3° **Spetta al giudice nazionale lo stabilire, nel caso singolo, se faccia prova un controllo effettuato «per sondaggio».**

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 ottobre 1972.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt